



Schengen / Dublino

La **cooperazione Schengen** permette di agevolare la mobilità in Europa grazie all'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere tra gli Stati Schengen (frontiere interne del cosiddetto "Spazio Schengen"). Parallelamente, tutta una serie di misure volte a migliorare la sicurezza rendono più efficace la lotta contro la criminalità grazie ad una migliore cooperazione transfrontaliera in materia di giustizia e polizia. Queste misure mirano ad intensificare i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen attraverso il potenziamento della cooperazione dei corpi di polizia a livello transfrontaliero (segnatamente per mezzo del sistema elettronico di ricerca SIS), così come il potenziamento dell'assistenza giudiziaria.

La **cooperazione Dublino** serve a prevenire il moltiplicarsi delle domande di asilo nello Spazio Dublino. La Convenzione di Dublino definisce i criteri per i quali un unico Stato membro è competente e quindi incaricato di esaminare la domanda di asilo. Questo permette di meglio ripartire gli oneri legati alla politica di asilo e di evitare che i richiedenti l'asilo siano sballottati da un Paese all'altro. Grazie alla banca dati elettronica EURODAC, nella quale sono raccolte le impronte digitali dei richiedenti l'asilo, è possibile determinare rapidamente se una persona ha già presentato più domande di asilo in altri Stati membri dell'UE e, se del caso, ricondurla verso il Paese incaricato della procedura.

Gli **Accordi di associazione a Schengen / Dublino** consentono alla Svizzera di partecipare alla cooperazione europea nei settori della sicurezza e dell'asilo. In merito allo sviluppo dell'**acquis** di Schengen / Dublino, la Svizzera non dispone di un **diritto formale di codecisione** bensì del **diritto di partecipare all'adozione delle decisioni**. Essa può altresì decidere, ogni qualvolta e autonomamente, se trasporre i nuovi atti normativi. In caso di mancata adozione di una nuova direttiva, entrambe le parti devono adoperarsi per cercare soluzioni pragmatiche. Il rifiuto di adottare un nuovo atto Schengen / Dublino potrebbe tuttavia portare, in ultima analisi, all'abrogazione degli Accordi di associazione.

La partecipazione a Schengen / Dublino consente alla Svizzera di avvalersi d'importanti strumenti di lotta contro la criminalità internazionale e di accedere in modo particolare alla banca dati SIS. Inoltre, la Svizzera non costituisce più una frontiera esterna dello Spazio Schengen: ciò assicura la fluidità del traffico transfrontaliero poiché si evita così il rischio che gli Stati limitrofi attuino ai valichi di frontiera controlli sistematici delle persone e delle merci che intralciano gli scambi commerciali. Non da ultimo, il settore del turismo elvetico trae vantaggio dal "visto Schengen": i turisti provenienti da Paesi in forte crescita economica quali la Cina, l'India o la Russia non devono più richiedere un visto supplementare se, durante un viaggio in Europa, desiderano visitare la Svizzera. Tramite il coordinamento istituito da Dublino, le domande di asilo multiple e quelle abusive possono essere prevenute, contribuendo in tal modo a sgravare i sistemi di asilo.

Cronologia:

- Firma degli Accordi: 26 ottobre 2004 (pacchetto di Accordi bilaterali II)
- Accettazione da parte del popolo: 5 giugno 2005 (col 54,6 % di voti favorevoli)
- Entrata in vigore formale: 1° marzo 2008
- Entrata in vigore operativa: 12 dicembre 2008 per le frontiere terrestri; marzo 2009 per gli aeroporti¹.

¹ Dato che l'Accordo è entrato in vigore formalmente, l'Unione europea ha proceduto alla valutazione dell'attuazione in Svizzera delle disposizioni Schengen. Tra marzo e settembre 2008, sono stati esaminati segnatamente i seguenti settori: la protezione dei dati, la cooperazione in materia di polizia e in materia di visti, il SIS e gli aeroporti. L'UE ha ritenuto positiva la valutazione per cui la partecipazione operativa della Svizzera alla cooperazione Schengen / Dublino è fissata per il 12 dicembre 2008. Per quanto riguarda gli aeroporti, essa sarà effettiva solo a fine marzo 2009, quando subentreranno i nuovi orari di volo.

vertici del G - 8 o del Forum Economico Mondiale (WEF), i Campionati europei di calcio, ecc. – è possibile *reintrodurre provvisoriamente*, nell'ambito di Schengen, *i controlli sistematici delle persone alle frontiere*. Oltre ai normali controlli statici ai valichi di confine, le *pattuglie mobili* possono essere potenziate, in qualsiasi momento, all'interno del territorio nazionale. In base all'ordine costituzionale svizzero, la sovranità dei Cantoni – per quanto riguarda la polizia – così come la ripartizione costituzionale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni non vengono rimesse in discussione né modificate.

Cooperazione tra forze di polizia

La Svizzera ha concluso con gli Stati limitrofi degli accordi bilaterali di cooperazione doganale e tra forze di polizia. L'associazione della Svizzera a Schengen consolida questa cooperazione dal punto di vista qualitativo e l'estende all'insieme degli Stati dello Spazio Schengen. L'adesione della Svizzera al *Sistema d'informazione Schengen (SIS)* – che è una *banca dati informatizzata* – assume una notevole rilevanza: il SIS rappresenta attualmente uno strumento fondamentale nella lotta contro la criminalità transfrontaliera (furto organizzato, attività di contrabbando, fenomeno dei passatori, tratta e traffico di esseri umani nonché di droghe o di armi). Grazie alla sua rapidità, lo scambio via computer d'informazioni migliora l'efficacia dei controlli e aumenta di conseguenza le probabilità di arrestare un criminale oggetto di un mandato di arresto internazionale. L'Unione europea sta sviluppando una versione più moderna del SIS: il SIS II (vedi più sotto). Tuttavia la realizzazione di questo successivo sviluppo ha subito alcuni ritardi a causa di problemi tecnici. Pertanto l'UE ha optato per una soluzione transitoria, denominata "*SISone4all*" ed entrata in funzione nell'autunno 2007, alla quale partecipano i "vecchi" Stati membri (eccetto il Regno Unito e l'Irlanda), e i Paesi che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 (tranne Cipro) così come la Norvegia e l'Islanda. Questa soluzione transitoria ha quindi permesso ai "nuovi" Stati membri (tranne Bulgaria, Romania e Cipro) di aderire allo Spazio Schengen, come previsto, il 21 dicembre 2007. Il Consiglio federale intende attuare quanto prima l'accordo di associazione a Schengen / Dublino, per cui ha deciso di adottare questa piattaforma transitoria "*SISone4all*". Questo sistema è entrato in funzione in Svizzera il 14 agosto 2008. Analogamente a quanto previsto, la percentuale d'istanze che danno un esito positivo durante le ricerche è assai alta e ammonta ad una ventina di casi al giorno (segnatamente nell'ambito delle ricerche di oggetti rubati ma anche di persone scomparse).

Sistema d'informazione Schengen (SIS)

Il SIS è una banca dati contenente informazioni che permettono di ricercare oggetti e persone su scala europea. I dati registrati contemplano i seguenti settori: oggetti rubati, sottratti o smarriti (quali autoveicoli, armi, documenti d'identità), persone colpite da un divieto di soggiorno oppure ricercate dalla giustizia (ad esempio in qualità di testimoni), persone disperse, persone oggetto d'investigazioni segrete oppure persone che devono essere arrestate ai fini della loro estradizione. Il sistema contiene oltre 27 milioni di schede (ultimi dati disponibili: luglio 2008) – la stragrande maggioranza riguarda oggetti – che possono essere consultate in qualsiasi momento, anche durante controlli mobili. Il SIS mette in rete principalmente le unità di polizia, il Corpo delle guardie di confine e le autorità consolari di 22 Stati dell'Unione europea nonché della Norvegia e dell'Islanda.

Dati figuranti nel SIS (luglio 2008)

Oggetti	26 300 000	96,67 %
Persone colpite da un divieto di soggiorno	730 000	2,68 %
Persone ricercate dalla giustizia	70 000	0,26 %
Persone disperse	50 000	0,18 %
Investigazioni segrete	35 000	0,13 %
Persone arrestate a scopo di estradizione	23 000	0,08 %
Totale	27 208 000	100,00 %

Al fine di tutelare la protezione dei dati, sono state stabilite esplicitamente quali informazioni personali possono essere registrate: la banca dati può contenere l'identità della persona, i suoi connotati, il motivo della sua segnalazione, i provvedimenti da adottare nei suoi confronti (ad esempio: arresto o dichiarazione) e specificare se la persona interessata è "armata" oppure "violenta". Mentre invece la dicitura "domanda di arresto" può essere inserita nella banca dati unicamente per le persone che hanno commesso un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà di almeno un anno (furto aggravato, traffico di droga, omicidio, ecc.) oppure che sono già state condannate ad una pena privativa della libertà di almeno quattro mesi.

Il sistema di nuova generazione SIS II, che è attualmente in fase di realizzazione, sarà in grado di offrire maggiori capacità: acquisizione di dati biometrici, controlli incrociati dei dati segnaletici (ad esempio fra una persona ricercata per rapimento e un bambino disperso), estensione dell'accesso alle informazioni ad altre autorità responsabili della sicurezza interna (quali Europol oppure Eurojust). Analogamente, è previsto di mettere in rete il SIS II con la futura banca dati elettronica del sistema d'informazione visti (VIS), inteso a rendere più agevole l'attuazione della politica comune in materia di visti e la consultazione tra autorità consolari centrali. Successivamente, tutti gli Stati Schengen – Svizzera inclusa – collegati al SIS I oppure al "SISone4all", trasferiranno i rispettivi dati verso la piattaforma del SIS II. E' inoltre previsto che il Regno Unito e l'Irlanda si uniscano in un secondo tempo al sistema.

Protezione dei dati

Per quanto riguarda la protezione dei dati, l'impiego del SIS soddisfa le più severe regole in materia e la loro osservanza sottostà a controlli tanto a livello nazionale che cantonale, svolti da autorità di controllo indipendenti. Solo i dati sopraccennati possono essere introdotti nella banca dati e solo una cerchia ristretta di persone è autorizzata ad accedervi ed esclusivamente ai fini della segnalazione. Oltre alle forze di polizia, anche il Corpo delle guardie di confine, le rappresentanze svizzere all'estero, le autorità incaricate della migrazione, il ministero pubblico e i servizi della circolazione possono accedere a queste informazioni. Ogni utilizzo del SIS viene sistematicamente registrato al fine di evitare qualsiasi abuso. I dati figuranti nello schedario del SIS, relativi ad una segnalazione, vengono forniti unicamente se una persona o un oggetto corrispondono ai connotati, rispettivamente alla segnalazione (il cosiddetto sistema "hit / no-hit"). Inoltre, i dati vengono cancellati dallo schedario quando il motivo della segnalazione non sussiste più; analogamente è previsto un termine oltre il quale l'informazione viene cancellata automaticamente. D'altro canto, la persona interessata gode del diritto di consultare, nonché di esigere, la rettifica e/o la cancellazione delle informazioni che la riguardano.

Assistenza giudiziaria

Schengen permette di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale snellendo in particolar modo l'assistenza giudiziaria (scambio d'informazioni tra autorità giudiziarie nell'ambito di provvedimenti coercitivi quali: perquisizioni, citazioni di testimoni, accesso alla documentazione bancaria e quindi la sospensione del segreto bancario, ecc.). In materia fiscale, la Svizzera concede l'assistenza giudiziaria unicamente se il delitto all'origine della richiesta rappresenta una frode fiscale e non per fattispecie di semplice sottrazione d'imposta (principio della doppia punibilità). Dalle vigenti disposizioni di Schengen (art. 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, relativo all'assistenza giudiziaria), non risulta un nuovo obbligo per la Svizzera in materia di assistenza giudiziaria, nell'ambito della fiscalità diretta², più esteso di quanto già concesso attualmente; ne consegue che il segreto bancario elvetico è preservato. Qualora lo sviluppo dell'acquis – vale a dire della normativa – di Schengen dovesse essere esteso, nel senso di obbligare la Confederazione a concedere l'assistenza giudiziaria anche per reati legati alla sottrazione d'imposta diretta, essa ha concordato con l'UE una deroga di durata indeterminata ("opt-out"): la Svizzera può pertanto rinunciare a trasportare nella propria legislazione tale modifica della normativa Schengen senza che la sua partecipazione alla cooperazione Schengen sia per questo rimessa in discussione. Il segreto bancario risulta pertanto cautelato durevolmente a livello di convenzione.

Politica comune in materia di visti

Il sistema di sicurezza istituito da Schengen prevede una politica comune in materia di visti in base alla quale gli Stati che aderiscono a Schengen vagliano e rilasciano i visti secondo criteri omogenei. Il "visto Schengen", valido tre mesi su un periodo di sei mesi, e rilasciato a cittadini di Stati terzi, autorizza quest'ultimi a soggiornare nell'insieme degli Stati dello Spazio Schengen (purché al titolare del visto non sia stato comminato un divieto d'entrata su tutto il territorio nazionale). Il visto Schengen vale ora anche per entrare in Svizzera. Nel caso sospettasse il rilascio abusivo di visti, uno Stato Schengen può invocare il diritto di procedere all'esame preliminare delle domande di visti presentate in un Paese a rischio e, se del caso, può successivamente opporre il proprio veto a decisioni di rilascio di visti. Uno Stato ha inoltre la possibilità di mantenere il divieto d'entrata sul proprio territorio nazionale ad un titolare di un visto Schengen.

Legislazione sulle armi

Schengen prevede disposizioni minime per quanto riguarda l'acquisto e il possesso di armi da fuoco al fine di limitarne l'utilizzo abusivo. La legislazione svizzera sulle armi, che soddisfaceva già in massima

² Per quanto riguarda il settore della fiscalità indiretta (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposte sui prodotti di consumo), l'Accordo relativo alla lotta contro la frode mira a potenziare la cooperazione fra autorità amministrative e giudiziarie al fine di meglio lottare contro la sottrazione d'imposta.

parte le disposizioni fissate dall'UE, ha subito recentemente un emendamento che concerne un aspetto rilevante: l'acquisto di un'arma tra privati cittadini – anche nell'ambito di una successione ereditaria – che, fino a quel momento godeva di un trattamento privilegiato, ora sottostà alle medesime disposizioni che disciplinano l'acquisto di armi da fuoco nei commerci specializzati. Le esigenze per le diverse categorie di armi da fuoco sono le seguenti: per le armi in linea di principio proibite (bazooka, granate e lanciamine) occorre un'autorizzazione eccezionale, per quelle sottoposte ad autorizzazione è richiesto un permesso (ad es. armi portatili e armi da fuoco semiautomatiche) e infine per le armi sottoposte a dichiarazione basta una notifica obbligatoria. D'ora in poi, deve essere invocato un "motivo valido" a sostegno della domanda di autorizzazione: per "motivo valido" s'intende un interesse qualsiasi per l'acquisto di un'arma. Non si tratta più quindi di una clausola di "bisogno". Gli amanti dell'arte venatoria, coloro che praticano il tiro sportivo e i collezionisti costituiscono un'eccezione: non sono obbligati a fornire questo tipo di motivo. È stata introdotta in Svizzera la Carta europea di arma da fuoco, una sorta di "passaporto" europeo per armi da fuoco: i membri di un'associazione venatoria o di un club di tiro sportivo possono quindi trasportare più facilmente un'arma da fuoco da uno Stato Schengen ad un altro, durante una trasferta all'estero.

Schengen non impone d'altro canto l'istituzione di un registro di armi da fuoco centralizzato a livello nazionale. La normativa Schengen contempla unicamente una dichiarazione obbligatoria e specifica le indicazioni necessarie al fine di permettere l'identificazione delle persone e delle armi. D'altronde, questa regolamentazione non si applica all'uso tradizionale di armi nell'ambito dell'esercito di milizia svizzero. Una dichiarazione comune, allegata all'Accordo di associazione, stipula espressamente che le attività dei giovani tiratori, la custodia a domicilio dell'arma di ordinanza nonché l'acquisto dell'arma personale al termine del servizio militare non sono disciplinati da Schengen. Tutti questi aspetti rilevano unicamente dell'ordinamento giuridico svizzero. Lo stesso vale per le disposizioni nazionali prevalenti nell'ambito delle attività venatorie o di tiro sportivo (relative, per esempio, alle autorizzazioni di tiro e di caccia, ai permessi di caccia e alle stagioni venatorie o ai concorsi di tiro).

Dublino

La cooperazione Dublino determina quale Paese è *competente* per l'esame di una domanda di asilo per cui le altre istanze presentate dallo stesso richiedente ("domande doppie o multiple") non debbono più essere vagliate. Grazie alla banca dati elettronica *EURODAC*, nella quale sono raccolte le impronte digitali di tutti i richiedenti l'asilo o delle persone arrestate mentre tentavano di varcare illegalmente le frontiere esterne dello Spazio Dublino, è possibile identificare facilmente e rapidamente una persona che ha già presentato una o più domande di asilo in altri Stati membri dell'UE.

Lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo è stabilito in funzione di un certo numero di criteri:

- *primo asilo*: lo Stato competente è quello attraverso il quale il richiedente è giunto in Europa;
- *autorizzazione d'immigrare / concessione del visto*: lo Stato competente è quello che ha rilasciato l'autorizzazione oppure il visto d'entrata;
- *domicilio dei familiari*: lo Stato competente è quello nel quale risiedono i membri della famiglia del richiedente.

L'obiettivo consiste nel determinare un solo Stato responsabile dell'esame di un'unica procedura di asilo nell'insieme dello Spazio Schengen. Il richiedente l'asilo ha ora il *diritto* – definito a *chiare lettere* – di avviare *una e una sola procedura di asilo* in un determinato Paese e non può quindi più essere sballottato da uno Stato all'altro. La tradizione umanitaria dell'Europa ne esce pertanto rafforzata. Da un lato gli *enti nazionali responsabili dell'asilo* sono sgravati poiché le disposizioni di ripartizione delle procedure di asilo determinano una migliore condivisione degli oneri legati alla politica di asilo e dall'altro si evitano in tal modo le domande doppie o multiple – pratica conosciuta come "shopping dell'asilo" o "turismo dell'asilo" – che risultano onerose e inutili. Questo snellimento istituito da Dublino costituisce anche un freno alla tendenza all'irrigidimento in materia di politica d'asilo che fa sì che ogni Stato è tentato di apparire meno "conveniente" del vicino agli occhi dei richiedenti l'asilo.

Sviluppo dell'acquis di Schengen - Dublino

La Svizzera dispone ora del medesimo statuto degli altri due Stati finora associati: la Norvegia e l'Islanda. Dalla firma degli Accordi di associazione, a fine ottobre 2004, gli esperti svizzeri possono partecipare ai dibattiti dei comitati misti Schengen del Consiglio dell'UE e quindi contribuire attivamente alle discussioni riguardanti l'adeguamento dell'acquis. In altri termini, essi dispongono del *diritto di*

partecipare ai dibattiti e d'influire sulle decisioni ma non del diritto di codecisione formale. Il diritto di partecipare ai dibattiti è significativo in quanto le decisioni sono per lo più adottate consensualmente.

Nell'ambito dello sviluppo ulteriore dell'acquis – vale a dire della normativa – di Schengen e di Dublino, la Svizzera decide in completa autonomia se desidera adottare i nuovi atti giuridici. La Svizzera dispone di un *periodo di transizione* di due anni al massimo, il quale le permette di rispettare le consuete procedure legislative di approvazione (Consiglio federale, dibattiti parlamentari ed eventualmente referendum). Pertanto l'adozione degli atti giuridici non avviene automaticamente.

Se la Svizzera respinge un nuovo atto giuridico, le parti contraenti devono adoperarsi per trovare una soluzione conformemente ad una procedura stabilita. Qualora l'adozione di un atto dovesse interessare uno degli elementi fondamentali del particolarismo elvetico, quali la democrazia diretta, il federalismo o la neutralità, la Svizzera dispone ancora, nell'ambito di un *meccanismo di consultazione* supplementare, della possibilità di negoziare – ai più alti livelli ministeriali – proposte di soluzioni alternative. Nel caso in cui nessun compromesso risultasse possibile, l'Accordo potrebbe allora essere *resciso*.

Sviluppi recenti (ultimi dati disponibili: novembre 2008)

Dalla firma degli Accordi, avvenuta il 26 ottobre 2004, 71 nuovi atti giuridici che rilevano della normativa Schengen sono stati notificati alla Svizzera. In funzione del contenuto dell'atto giuridico la procedura di approvazione compete al Consiglio federale o al Parlamento. In quest'ultimo caso, esiste la possibilità di ricorrere al referendum facoltativo. Undici sviluppi della normativa Schengen richiedono attualmente modifiche di legge che sottostanno al referendum facoltativo:

- l'introduzione di *dati biometrici nei passaporti* e nei documenti di viaggio;
- l'introduzione di *dati biometrici nelle autorizzazioni di soggiorno per stranieri*;
- l'adozione del *codice delle frontiere* Schengen (norme relative ai controlli delle persone alle frontiere esterne dello Spazio Schengen);
- la partecipazione all'*Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne FRONTEX* (istanza specializzata che punta a coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne dello Spazio Schengen) nonché alle squadre d'intervento rapido per la sicurezza alle frontiere esterne (RABIT);
- l'attivazione del *Sistema d'informazione Schengen (SIS)*;
- lo *scambio semplificato d'informazioni fra autorità di procedimento penale* (la cosiddetta "iniziativa svedese");
- la creazione di un *Fondo per le frontiere esterne*: tale fondo permetterà di sostenere finanziariamente gli Stati membri più sollecitati per i controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen date la dimensione e/o l'importanza geopolitica dei loro confini e che quindi devono assumere oneri rilevanti;
- la direttiva dell'UE relativa alle armi che disciplina l'acquisto e il possesso di armi (recentemente emendata);
- il sistema d'informazione sui visti (VIS), nel quale vengono registrati i dati relativi alle richieste di visti per soggiorni di breve durata nonché le decisioni di rifiuto, proroga, annullamento o revoca di visti;
- la *direttiva "rimpatri" dell'UE* che disciplina le norme e le procedure riguardanti il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente (non ancora notificata);
- la *decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali* nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (non ancora notificata).

Per ulteriori informazioni, si veda la scheda informativa "Schengen / Dublino: ulteriori sviluppi".

Portata degli Accordi

I criminali, i contrabbandieri e i passatori agiscono deliberatamente a livello transfrontaliero. Tale evoluzione costituisce una nuova sfida per le forze dell'ordine nazionali, la quale richiede pertanto un potenziamento della cooperazione a livello internazionale in materia di polizia e di giustizia, poiché quest'ultima sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. Il primo partner della Svizzera in questi settori è l'Unione europea. Da alcuni anni quest'ultima lavora in modo mirato e risoluto al fine d'istituire una cooperazione in materia di sicurezza e di migrazione. Chiave di volta di questa cooperazione è il sistema di sicurezza e di asilo di Schengen / Dublino.

I principali vantaggi di Schengen/Dublino sono:

- *la fluidità del traffico transfrontaliero*: la partecipazione a Schengen significa innanzitutto che la Svizzera non costituisce più una "frontiera esterna" dello Spazio Schengen e questo agevola i viaggi e gli spostamenti; la Svizzera non rischia più che gli Stati limitrofi attuino controlli sistematici ai valichi di frontiera (previsti del resto da Schengen alle "sue" frontiere esterne) che in-

tralciano considerevolmente la fluidità del traffico transfrontaliero e che si ripercuotono negativamente sugli scambi commerciali;

- *il consolidamento della cooperazione in materia di sicurezza*, grazie all'accesso al Sistema d'informazione Schengen; tale sistema permette di accrescere notevolmente l'efficacia e la rapidità nelle inchieste riguardanti oggetti rubati altrimenti sottratti o smarriti oppure persone ricercate;
- *l'economia e il turismo*: i turisti titolari di un "visto Schengen" non hanno più bisogno di un visto supplementare per passare le vacanze in Svizzera; il numero di turisti, in particolar modo quelli provenienti da mercati in forte espansione quali la Cina, l'India o la Russia, dovrebbe quindi crescere ulteriormente; anche coloro che viaggiano per affari possono valersi del nuovo visto; d'altra parte, nell'ambito della fiscalità diretta, l'Accordo tutela anche il segreto bancario;
- *lo sgravio del sistema d'asilo*: le persone che hanno già presentato una domanda di asilo in un altro Stato possono essere individuate più facilmente grazie ad EURODAC e ricondotte senza formalità nel Paese di primo asilo competente; questo provvedimento si applica anche per tutti gli altri richiedenti l'asilo per i quali la Svizzera non è competente conformemente ai criteri di Dublino; il numero di richiedenti l'asilo che la Confederazione sarebbe autorizzata a ricondurre verso altri Stati è destinato ad aumentare (rispetto a quello che dovrebbe accettare) poiché, dal punto di vista geografico, la Svizzera non è un "classico" Paese di primo asilo.

Informazioni

Informazioni generali: Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE
Tel. +41 31 322 22 22, europa@ib.admin.ch, www.europa.admin.ch

Schengen: Ufficio federale della giustizia UFG
Tel. +41 31 322 41 43, info@bj.admin.ch, www.bj.admin.ch

Dublino: Ufficio federale della migrazione UFM
Tel. +41 31 325 11 11, info@bfm.admin.ch, www.bfm.admin.ch